
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
DATALOGIC S.P.A.

Approvato dall'Assemblea degli Azionisti di Datalogic S.p.A. riunitasi in data 6 maggio 2025

Capo I - Disposizioni preliminari

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Datalogic S.p.A. ("Società") e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria e dell'Assemblea degli obbligazionisti.
2. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto sociale, preveda nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) ad un soggetto designato dalla Società (il "Rappresentante Designato"), si applicano le disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, nonché le disposizioni statutarie e, laddove compatibili, del presente Regolamento. Le informazioni circa modalità di intervento, esercizio del diritto di voto e rappresentanza in assemblea saranno in tal caso riportate a cura del Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione e/o pubblicate sul sito internet della Società.
3. Il presente Regolamento è a disposizione di coloro i quali sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari, nonché a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

Capo II - Della costituzione dell'Assemblea

Articolo 2

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.
2. In ogni caso, la persona che interviene in Assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

3. Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
4. Assistono all'Assemblea il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Direttori.
5. Possono assistere all'Assemblea gli altri Dirigenti e i Funzionari della Società, gli Amministratori, i Dirigenti e i Funzionari di Società del Gruppo, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione in relazione alla materia da trattare.
6. Possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accrediti devono pervenire presso il luogo in cui l'Assemblea è convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Articolo 3

1. Coloro i quali hanno diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge o regolamentari attestanti la legittimazione a partecipare all'Assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione/votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione.

2. Coloro i quali hanno diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 2, devono farsi identificare dal personale incaricato dalla Società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.

Articolo 4

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stesso. Il Presidente dell'Assemblea può affidare la redazione del verbale ad un Notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge, nel qual caso può rinunciare all'assistenza del Segretario. Il Segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente paragrafo e al paragrafo seguente di questo Articolo 4 deve essere dato conto nel verbale dell'Assemblea.
4. Il Presidente dell'Assemblea, inoltre, nel corso dell'Assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.
5. Sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti.
6. Il Presidente dell'Assemblea, se del caso, sceglie gli scrutatori fra coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 5

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 6

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Capo III - Della discussione

Articolo 7

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, purché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del Direttore Generale, del Direttore Finanziario, degli altri Direttori, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e di altri dirigenti della Società o consulenti della stessa.
3. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

1. Tutti coloro i quali, avendo diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, siano effettivamente intervenuti all'adunanza, hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.
2. Coloro i quali intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente dell'Assemblea presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura

degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

3. Il Presidente dell'Assemblea può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente dell'Assemblea concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
4. Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Direttori possono chiedere di intervenire nella discussione.
5. Prendono la parola gli altri Dirigenti e i Funzionari della Società e gli Amministratori, i Dirigenti e i Funzionari di società del Gruppo, nonché i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Articolo 9

Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, gli altri Direttori, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Dirigenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

Articolo 10

1. Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il

Presidente dell'Assemblea può invitare l'oratore a concludere nei due successivi.

2. Coloro i quali sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di tre minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 11

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.
2. Il Presidente dell'Assemblea deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e purché l'Assemblea non si opponga; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 12

1. Al Presidente dell'Assemblea compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea.
2. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:
 - (i) qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
 - (ii) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - (iii) nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi;
 - (iv) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 13

1. Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.
2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

Articolo 14

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dell'Assemblea conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Capo IV - Della votazione

Articolo 15

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13.
2. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.

Articolo 16

Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Salvo quanto previsto al successivo art. 18, le votazioni hanno luogo con il sistema dello

scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun intervenuto, e per esse il Presidente dell'Assemblea adotta uno dei seguenti metodi: (i) appello nominale; (ii) sottoscrizione di scheda; (iii) alzata di mano; (iv) alzata e seduta; (v) uso di idonee apparecchiature elettroniche.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone per il giorno dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi degli articoli 15 e 21 dello Statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni alla data di presentazione della lista stessa.
2. La scheda verrà consegnata a ciascun soggetto avente diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, non appena accertata la legittimazione a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 3.

Articolo 19

1. Il Presidente dell'Assemblea adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
2. In particolare, quando l'Assemblea sia stata convocata per l'elezione di cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi e può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.

Articolo 20

Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dell'Assemblea dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti negli articoli 15 e 21 dello Statuto.

Capo V - Chiusura dei lavori

Articolo 21

Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea.

Capo VI - Disposizioni finali

Articolo 22

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.